

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini
Dott. Alessandro Bianchi

Bergamo, 14 settembre 2020

AI SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI

CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO N. 28/2020

1. VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI INPS SOSPESI: SCADENZA DEL 16.9.2020

Con il messaggio n. 3274/2020 del 9.9.2020, l'INPS ha fornito le prime indicazioni per il versamento del 50% dei contributi previdenziali sospesi dal D.L. n. 9/2020, dal D.L. n. 18/2020 (Decreto "Cura Italia") e dal D.L. n. 23/2020 (Decreto "Liquidità") a causa dell'emergenza sanitaria.

Si ricorda inoltre che gli articoli 126 e 127 del D.L. n. 34/2020 (Decreto "Rilancio"), intervenendo in materia di versamenti contributivi, hanno introdotto una proroga dei termini di ripresa della riscossione degli importi sospesi. In particolare, i contributi sospesi possono essere versati, senza l'aggravio di sanzioni o interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020, ovvero in 4 rate mensili di pari importo (con versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020).

L'articolo 97 del D.L. n. 104/2020 (Decreto "Agosto") ha successivamente previsto un'ulteriore possibilità di proroga dei versamenti sospesi (cfr. circolare di Studio n. 27/2020 § 7). Infatti, in alternativa a quanto stabilito dai citati articoli 126 e 127 del Decreto "Rilancio", il versamento può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, nella seguente modalità: per il 50% di quanto sospeso, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo (con prima rata da versare entro il 16 settembre 2020); per il restante 50% dell'importo dovuto, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021. Resta confermato che non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Pertanto, come indicato anche dall'INPS con il messaggio in commento, il contribuente avrà la possibilità di scegliere di versare i contributi previdenziali sospesi secondo le modalità stabilite dagli articoli 126 e 127 del Decreto "Rilancio" (intero importo entro il 16 settembre 2020, o in 4 rate mensili),

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini
Dott. Alessandro Bianchi

oppure se beneficiare dell'ulteriore proroga stabilita dall'articolo 97 del Decreto "Agosto" (50% in unica soluzione entro il 16 settembre o in 4 rate mensili e restante 50% in 24 rate a partire dal 2021).

L'INPS fornisce, in particolare, le indicazioni cui i contribuenti devono attenersi per adempiere al versamento dell'importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, qualora intendano effettuare il pagamento in modalità rateale, la prima delle quali da versare entro il 16 settembre 2020. Le ulteriori rate dovranno essere pagate entro il giorno 16 di ciascun mese successivo. Con messaggio di prossima pubblicazione saranno fornite le istruzioni per il pagamento del restante 50%, il cui versamento della prima rata è da effettuarsi entro il 16 gennaio 2021.

L'INPS ricorda che le aziende con dipendenti, artigiani e commercianti, nonché committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata, sono tenute alla trasmissione della comunicazione della volontà di avvalersi della rateizzazione. La trasmissione deve essere effettuata esclusivamente in via telematica, dal titolare o dal legale rappresentante o dagli intermediari abilitati, attraverso un apposito servizio, disponibile nel sito internet dell'Istituto, contenente il format da inoltrare, reperibile nel sito www.inps.it al seguente percorso: "Prestazioni e servizi" - "Tutti i servizi" - "Rateazione Contributi sospesi emergenza epidemiologica COVID-19".

Per il versamento delle rate, le aziende con dipendenti e i committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata, devono inoltre utilizzare i "codici F24" e le modalità riportate nel messaggio n. 2871/2020 del 20.7.2020.

Gli artigiani e commercianti, per il versamento delle rate, possono utilizzare apposita "codeline" visualizzabile nel Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti alla sezione "Posizione assicurativa - Dilazioni: Mod. F24 Covid19", dove è possibile scaricare anche il relativo modello "F24" precompilato.

Infine, l'INPS ricorda che resta ferma la scadenza del 16 settembre 2020 per la ripresa dei versamenti relativi ai piani di rateizzazione dei debiti contributivi in fase amministrativa già concessi dall'Istituto.

In vista della prossima scadenza di mercoledì 16 settembre, si consiglia ai clienti di contattare per tempo i propri consulenti del lavoro per l'esecuzione dei necessari adempimenti sopra descritti.

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini
Dott. Alessandro Bianchi

2. CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

L'Agenzia delle Entrate ha comunicato che con il Provvedimento n. 302831 dell'11.9.2020 è stata fissata al 15,6423% la misura percentuale di fruizione del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione (in allegato il comunicato stampa), previsto dall'art. 125 del Decreto "Rilancio" in relazione alle spese sostenute nel 2020 (cfr. circolare di Studio n. 26/2020).

Si ricorda che al fine di accedere all'agevolazione occorre presentare apposita comunicazione delle spese ammissibili entro lo scorso 7 settembre, secondo quanto previsto dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 10 luglio 2020 n. 259854.

Secondo le citate disposizioni, il credito d'imposta "teorico" è pari al 60% delle spese complessive risultanti dall'ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. In ogni caso, il credito d'imposta richiesto non può eccedere il limite di 60.000 euro.

Al fine di garantire il rispetto del limite complessivo di spesa, pari a 200 milioni di euro, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l'indicazione del credito teorico, l'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 302831 ha provveduto a determinare la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili in rapporto alle risorse disponibili.

Come evidenziato nelle motivazioni al provvedimento, tenuto conto che l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta risultante dalle comunicazioni validamente presentate entro il 7 settembre 2020, in assenza di rinuncia, è pari a 1.278.578.142 euro, la suddetta percentuale è ottenuta dal rapporto tra 200.000.000 e 1.278.578.142; il risultato di tale rapporto, espresso in termini percentuali e troncato alla quarta cifra decimale, **è pari al 15,6423%**.

Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d'imposta fruibile, così determinato, tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Modalità di utilizzo del credito d'imposta spettante

Il credito d'imposta così calcolato può essere utilizzato o ceduto secondo le modalità, i termini e le condizioni stabiliti ai punti 5 e 6 del citato provvedimento del 10 luglio 2020 n. 259854.

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini
Dott. Alessandro Bianchi

Il credito d'imposta potrà quindi essere utilizzato, in relazione alle spese effettivamente sostenute, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese o in compensazione nel modello F24 ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/97 *"a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento"* che definisce l'ammontare massimo del credito fruibile. Teoricamente, quindi, il credito d'imposta potrebbe già essere utilizzato, fermo restando che occorre attendere l'istituzione del relativo codice tributo.

In alternativa all'utilizzo diretto, entro il 31 dicembre 2021, il credito può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito o altri intermediari finanziari (art. 122 del Decreto "Rilancio"). La comunicazione della cessione del credito d'imposta per la sanificazione può avvenire, esclusivamente a cura del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate, anche in tal caso a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento.

Si ricorda infine che, secondo un orientamento prudenziale, si potrebbe attendere il 1° gennaio 2021 sia per l'utilizzo nel modello F24 sia per la cessione, posto che il credito utilizzato calcolato sulle spese previste potrebbe eccedere il credito effettivo risultante dalle spese effettivamente sostenute.

* * * * *

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Dott. Alessandro Michetti

